

**COMUNE DI CONDINO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**DETERMINAZIONE N. 165**

**DI DATA 31.12.2015**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PRESSO L'INCUBATOIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA S. GIOVANNI A CONDINO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO. CIG: Z4017DA55A CUP: I24H15001060004.
-----------------	---

---

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di dicembre, nella residenza  
municipale di Condino, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

**A S S U M E**

la seguente determinazione.

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PRESSO L'INCUBATOIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA S. GIOVANNI A CONDINO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO.</b>
	<b>CIG: Z4017DA55A CUP: I24H15001060004.</b>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto che, per la serie di motivi e considerazioni esposte dal sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella perizia predisposta in data 30 dicembre 2015, è necessario provvedere all'esecuzione dell'intervento di realizzazione di una tettoia presso l'incubatoio di proprietà comunale in gestione all'Associazione Pescatori Valle del Chiese.

Ritenuto di dover provvedere alla realizzazione dei necessari lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176 del Regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dal momento che si tratta di lavori che il Comune non può realizzare in proprio, non disponendo né dei mezzi né del personale idoneo per farlo.

Vista l'offerta pervenuta in data 29.12.2015 al n. 7750/A di protocollo, presentata dalla ditta ILLEN snc con sede legale a Condino (Tn), in loc. Giulis, codice fiscale e partita iva 00125140228, invitata dall'Amministrazione, che quantifica il costo complessivo necessario per la realizzazione dell'intervento programmato, in Euro 7.190,72 oltre all'I.V.A.al 22%.

Visto che nella perizia dd. 30.12.2015 di cui sopra il sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale:

- precisa che, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria non progettualizzabili, in quanto la realizzazione di un progetto esecutivo risulta dispendiosa in ragione dell'esiguità dei medesimi e data comunque la possibilità di descriverli compiutamente senza necessità di elaborati grafici, la loro esecuzione può essere autorizzata, in alternativa al progetto esecutivo, sulla base di apposita perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, secondo il disposto dell'art. 52, co. 4 della L.P. 26/1993;
- individua e descrive dettagliatamente la natura e le caratteristiche degli interventi da eseguire;
- quantifica, sulla scorta del preventivo presentato dalla ditta interpellata e dei prezzi dalla stessa formulati, in Euro 7.190,72 più I.V.A. il costo dell'intervento;
- valuta congrui i prezzi offerti e completo il preventivo, atto a dare l'opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi;
- riferisce infine che, non ricorrendo nel caso specifico alcuna delle ipotesi contemplate al TITOLO IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 90, co. 3 e 4 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.

Atteso che, trattandosi di lavori di importo inferiore al limite stabilito dall'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 179, co. 1, lett. a) del richiamato Regolamento di attuazione e dall'art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia del Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) è ammesso l'affidamento diretto, in deroga ad ogni procedura concorsuale, sia essa la gara ufficiosa o il sondaggio informale con più di sette ditte ritenute idonee previsto dall'art. 178, co. 1.

Accertato che l'opera è conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore, pertanto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 95 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, è possibile dar corso alla sua esecuzione.

Rilevato che non comportando la realizzazione della copertura, dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, non si applica il Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg “Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture”.

Visto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. :

- **il CUP assegnato al presente progetto è il numero: I24H15001060004;**
- **il CIG assegnato al presente servizio è il numero: Z4017DA55A;**

si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all’assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Convenuto di aderire alla proposta economica presentata dalla ditta interpellata e ritenuto di approvare con la presente determinazione sia l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo, sia l’affidamento diretto alla ditta medesima.

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 180 del già citato regolamento di attuazione.

Verificato che la competenza a disporre in ordine all’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento è riservata al responsabile del servizio tecnico.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".

Visto il regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VIII.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m..

Visti i decreti sindacali prot. n. 2960 del 27.05.2010 e prot. n. 3389 dd. 01.06.2015 di nomina dei responsabili di servizio.

Visto l’atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l’anno 2015, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 43 dd. 20 agosto 2015.

Vista la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m., in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità,

## DETERMINA

1. Di autorizzare l’esecuzione in economia, con il sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 4 e 9 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., dell’intervento di realizzazione di una tettoia presso l’incubatoio di proprietà comunale in gestione all’Associazione Pescatori Valle del Chiese, sulla base della perizia redatta d’ufficio in data 30.12.2015 dal sottoscritto responsabile dell’ufficio tecnico comunale, del costo di Euro 7.190,72 oltre all’I.V.A. al 22% per un importo complessivo di Euro 8.772,68 come da offerta pervenuta il 29.12.2015 in al n. 7750/A di protocollo, quest’ultima richiesta dal Comune e allegata alla presente deliberazione, formulata dalla **ILLEN snc con sede legale a Condino (Tn), in loc. Giulis, codice fiscale e partita iva 00125140228** perizia che con la presente determinazione viene formalmente approvata.
2. Di affidare i lavori suddetti, in deroga a ogni procedura concorsuale come consentito dall’art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e s.m. e dall’art. 179 co. 1 lett. a) del relativo Regolamento di attuazione, direttamente alla ditta “ILLEN snc con sede legale a Condino

(Tn), in loc. Giulis, codice fiscale e partita iva 00125140228.", al prezzo complessivo di Euro 7.190,72 più I.V.A. dalla stessa offerto, alle seguenti particolari condizioni:

- la ditta, ai sensi dell'art. 182 co. 1 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è responsabile dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e manodopera idonea e secondo le istruzioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti;
  - la ditta solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente la gestione del cantiere e gli adempimenti antinfortunistici;
  - la ditta garantisce altresì l'esecuzione dell'opera come da preventivo, senza necessità di ulteriori perizie o impegni aggiuntivi, ove si riterranno approvate le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché siano riscontrate oggettivamente indispensabili ai fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato, il tutto come previsto dall'art 52 co. 6 della L.P. 26/1993 e s.m. e dall'art. 184 co. 2 del regolamento di attuazione;
  - i lavori devono essere ultimati entro il giorno 29.04.2016 dalla comunicazione di intervenuto affidamento, con una penale di Euro 20,00= per ogni giorno di ritardo;
3. Di dare atto che l'affidamento in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le modalità previste dagli artt. 179 e 180 del già citato Regolamento.
  4. Di imputare la spesa di complessivi Euro 8.772,68 = I.V.A. inclusa al 22%, all'intervento 2010501 – capitolo 3495 dell'esercizio finanziario 2015.
  5. Di stabilire che la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 dd. 13 agosto 2010 e ss. mm. e integrazioni "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico conferito. In caso di non assolvimento degli obblighi predetti, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
  6. La Direzione dei lavori sarà assunta dal sottoscritto tecnico comunale geom. Pietro Butterini, ai sensi degli artt. 177 comma 1 lett. h) e 182 co. 2 del Regolamento.
  7. Di stabilire che la ditta è tenuta a depositare presso il Comune di condino, prima dell'inizio lavori, il "Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del D. lgs. 163/2006 e successive modifiche, previsto per tutti i cantieri dove non si applichi il titolo IV del D. lgs. 81/08, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro, da redigersi secondo i contenuti obbligatori definiti dall'Allegato XV dello stesso D.lgs. n. 81/2008
  8. Di dare atto che, dato il valore complessivo del contratto, per quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e) del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, non è richiesta la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 08.08.1994, n. 490.
  9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 10 ter della L.P. 10.09.1993, n. 26, non è dovuta da parte dell'impresa la cauzione definitiva.
  10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., non sussiste in capo all'impresa l'obbligo di stipulare le polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia, data l'assenza di specifiche situazioni di rischio.
  11. Di dare atto che, per la contabilizzazione dei lavori, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2 del regolamento.

12. Di dare atto che il visto del direttore dei lavori di cui al precedente punto sostituisce il certificato di regolare esecuzione e che con esso si riterranno approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originario, il tutto come previsto dall'art. 184, comma 2 del regolamento.
13. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176, lett. c) del regolamento di attuazione della legge medesima, il pagamento della spesa sarà effettuato in unica soluzione su fattura ad avvenuta prestazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Butterini Pietro

---

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento di contabilità.

Lì 31.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Bodio Remo

---

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 31.12.2015 al 10.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to Mazzocchi Manuela

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 31.12.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Mazzocchi Manuela